



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Pec: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 24 del 25/03/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione della diffusione del Virus COVID-19 sul territorio comunale. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 d.lgs n.267/2000- Divieto di svolgimento del mercato settimanale.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'1 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato lo stato di emergenza sanitaria che sta interessando l'intero territorio nazionale;

Preso atto che il numero di casi di positività al Covid-19 sull'intero territorio nazionale, così come su questo territorio comunale, è in continuo aumento, con grave rischio per la salute dei cittadini ed in particolare delle fasce della popolazione maggiormente esposte ad un esito infausto in caso di infezione;

Preso atto, altresì, che il rischio per la salute pubblica risulta ancora più significativo nel particolare contesto comunale, in cui risultano in aumento i soggetti affetti da Covid-19;

Viste le Ordinanze e le normative nazionali e regionali vigenti in materia;

Considerato che ogni Amministrazione sulla base delle valutazioni di specifiche situazioni, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stanziamento di utenti;

Ravvisata l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, necessario adottare misure precauzionali tese a ridurre il rischio di contagio sul territorio comunale, con lo scopo di evitare, con misure maggiormente restrittive di quelle adottate a livello nazionale e regionale, che possano verificarsi assembramenti di persone in cui è più facile che il virus possa transitare da un soggetto ad un altro;

Considerato che lo svolgimento dei mercati nelle aree comunali a ciò destinate, costituisce un momento di aggregazione e addensamento di persone, che, a prescindere dal rispetto delle misure anti-contagio attuate, aumenta il rischio di contagio e, conseguentemente, il rischio per la loro salute;

Dato atto che nel territorio comunale nella giornata del sabato si svolge il mercato settimanale in cui sono presenti numerosi mercatisti con una utenza di cittadini particolarmente intensa;

Considerato che lo svolgimento del mercato settimanale comporta notevole afflusso di persone tale da non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro prevista nel DPCM;

Considerato altresì che per la giornata di sabato 27 marzo 2021 non sarà possibile avere personale della Polizia Municipale che possa garantire il rispetto delle regole igienico sanitarie e di contenimento in materia di COVID nonché la vigilanza del rispetto delle stesse;

Ritenuto pertanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, di evitare e limitare assembramenti di persone e di sospendere, a tal fine, a tutela della salute pubblica, con decorrenza immediata, lo svolgimento del mercato settimanale del sabato, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il TUEL e segnatamente l'articolo 50, comma 5;

Visto l'O.R.EE.LL;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa, la sospensione a tutela della salute pubblica del mercato settimanale sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare, per la giornata di sabato 27 Marzo 2021.

DEMANDA

All'Ufficio competente, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio online del Comune, anche sul sito istituzionale dell'Ente per la relativa diffusione nonché di notificare o comunque portare a conoscenza il presente provvedimento ai mercatisti del mercato settimanale.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Agrigento e per gli adempimenti di competenza al Comando Stazione Carabinieri.

AVVERTE

Che chiunque violi la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 516,46.

Per l'accertamento delle sanzioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81.

E' fatto obbligo alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso dinanzi al TAR di Palermo entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Santa Margherita di Belice, 25.03.2021.



II VICE SINDACO

Dott. Roberto Marino

[Handwritten signature]